



# PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

## 3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia **DETERMINA** **n. 2339/2008**

Novara, li 09/06/2008

Proposta Rifiuti, VIA, SIRA/62

**OGGETTO:** PROGETTO DI "SOPRALZO DELLA DISCARICA ESISTENTE IN BARENGO - LOC. FORNACE SOLAROLO, PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORIGINE URBANA" UBICATO NEL COMUNE DI BARENGO (NO), PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NOVARESE, CON SEDE IN BORGOMANERO (NO). GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 C 6 DELLA L.R. 40/1998 ED AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA AI SENSI DEL D.LGS. N. 59/2005.

Per l'esecuzione:  
Rifiuti, VIA, SIRA

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 11/06/2008 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: PROGETTO DI “SOPRALZO DELLA DISCARICA ESISTENTE IN BARENGO – LOC. FORNACE SOLAROLO, PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI ORIGINE URBANA” UBICATO NEL COMUNE DI BARENGO (NO), PRESENTATO DALL’ASSOCIAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NOVARESE, CON SEDE IN BORGOMANERO (NO). GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 12 C 6 DELLA L.R. 40/1998 ED AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA AI SENSI DEL D.LGS. N. 59/2005.

## IL DIRIGENTE

Considerato che:

- il Dott. Ing. Paolo Pepe, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione di Ambito Territoriale Ottimale Novarese, con sede in Borgomanero (NO), via Loreto n. 19, ha presentato in data 28.11.2007 istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 40/1998 alla Provincia di Novara quale Autorità competente, per il progetto di “Sopralzo della discarica esistente in Barengo – Loc. Fornace Solarolo, per rifiuti non pericolosi di origine urbana” ubicato nel Comune di Barengo (NO), rientrante nella categoria progettuale n. 9 d) dell’Elenco A, dando annuncio dell’avvenuto deposito sul quotidiano “La Stampa” in data 02.12.2007;
- l’organo tecnico istituito presso l’Amministrazione Provinciale di Novara, in data 10.12.2007, ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul B.U.R., che ne ha dato pubblicazione in data 27.12.2007 sul Bollettino n 52, e del conseguente avvio e messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VIA;
- il Responsabile del Procedimento ha avviato la Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 40/98 con i soggetti territoriali e istituzionalmente interessati ai sensi dell’art. 9 della L.R. 40/98 ed i soggetti titolari delle autorizzazioni, definendo il relativo cronoprogramma per l’istruttoria integrata e l’espressione del giudizio di compatibilità ed ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 40/98 in materia di partecipazione, inclusi momenti di confronto con il proponente;

Atteso che a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi con sopralluogo svoltasi in data 17.12.2007 e del relativo verbale qui integralmente richiamato, sono state richieste al Proponente, con nota prot. n. 19652 del 31.01.2008 e successiva prot. n. 40698 del 28.02.2008, con termine di consegna di 30 gg., le integrazioni e i chiarimenti progettuali ai sensi dell’art. 29 c. 5 del D.Lgs. 152/2006;

Considerato, che il Proponente con nota del 27.02.2008 ha chiesto 30 giorni di proroga, al fine di permettere allo studio incaricato l’integrazione dei documenti progettuali richiesti, concessa con determina dirigenziale n. 927 del 04.03.008;

Considerato altresì, che il Proponente con nota del 19.03.2008 ha dichiarato la necessità di approfondire la documentazione integrativa da presentare e pertanto ha richiesto un’ulteriore proroga di 30 giorni, concessa con determina dirigenziale n. 1478 del 04.04.2008;



Tenuto conto delle integrazioni e chiarimenti progettuali consegnati dall'Ing. Paolo Pepe, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale Novarese, con sede in Borgomanero (NO), via Loreto n. 19, in data 16.04.2008 si è proceduto alla convocazione della Conferenza di Servizi in data 13.05.2008;

Preso atto del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, espresso durante la Conferenza del 13.05.2008, vincolato alla realizzazione di saggi, da eseguirsi a carico del proponente entro 6 mesi dalla data di autorizzazione del progetto, al fine di una rivalutazione della perimetrazione dell'area a vincolo archeologico in modo tale da allontanarsi sempre di più dall'area di sfruttamento della discarica;

Preso atto che la Conferenza di Servizi del 13.05.2008, facendo proprie tutte le motivazioni esposte dai presenti, ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale dell'opera vincolato a prescrizioni tecniche da imporre nella fase autorizzativa, come si evince dal verbale qui integralmente richiamato;

Ritenuto pertanto di esprimere il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato rilasciando nel contempo l'Autorizzazione Ambientale Integrata ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005;

Visto il D.P.R. 12.04.1996;

Visto l'art. 12 c 6 della L.R. 40/1998.;

Visto l'art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto "Sopralzo della discarica esistente in Barengo – Loc. Fornace Solarolo, per rifiuti non pericolosi di origine urbana" ubicato nel Comune di Barengo (NO), presentato dall'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale Novarese, con sede in Borgomanero (NO), vincolato al rispetto, sia durante la fase realizzativa che gestionale dell'opera, delle prescrizioni contenute nell'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte è vincolato alla realizzazione di saggi, da eseguirsi a carico del proponente entro 6 mesi dalla data di autorizzazione del progetto, al fine di una rivalutazione della perimetrazione dell'area a vincolo archeologico in modo tale da allontanarsi sempre di più dall'area di sfruttamento della discarica;
3. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori, ha efficacia per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecutività della presente determina dirigenziale;
4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 40/1998, con il presente provvedimento per quanto di competenza, si approva il progetto menzionato al punto 1. presentato in data 28.11.2007, come modificato e integrato dai chiarimenti presentati in data



16.04.2008, autorizzando la realizzazione del sopralzo della discarica di Barengo, localizzata in località Fornace Solarolo;

5. di rilasciare ai sensi del D. Lgs. 59/2005 all'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale Novarese, con sede a Borgomanero (NO) in Via Loreto n. 19, Codice Fiscale 910110000030, l'autorizzazione ambientale integrata, relativa alla realizzazione del sopralzo della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata a Barengo in località Fornace Solarolo, gestita dalla Ditta Cavaglià S.p.A. con sede in località Gerbido a Cavaglià, per un periodo di anni cinque decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati 1 e 2, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto ai sensi dell'art. 5 comma 18 del D. Lgs. n. 59/2005, l'autorizzazione di cui al punto 3 sostituisce le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 alla realizzazione del progetto di sopralzo della discarica e all'esercizio dell'attività di smaltimento rifiuti ;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06;
7. di dare atto che entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, dovrà essere aggiornata la scadenza della Garanzie Finanziarie relativa alla gestione della discarica in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 20 – 192 del 12.6.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
8. di inviare la presente Determina a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98, nonché al proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito ufficio di deposito dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 40/98;
9. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'ufficio di deposito della Regione;
10. contro il presente provvedimento è possibile esprimere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;
11. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al 3° Settore – Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott. Edoardo Guerrini)



## ALLEGATO 1

### PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI CONNESSE ALLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

1. Dovrà essere evitato nel modo più assoluto il ristagno delle acque meteoriche nelle aree boscate. Dovrà inoltre essere garantito il loro innocuo smaltimento tramite convogliamento nei ricettori naturali presenti, anche al fine di salvaguardare eventuali diritti di terzi (proprietà contermini); pertanto i sistemi di dispersione delle acque meteoriche dovranno essere tali da evitare l'erosione del terreno dell'area boscata ed agevolare il drenaggio sul suolo dell'acqua, prevedendo la realizzazione di una platea drenante in ciotoli (profondità 1,5 m e superficie 4,0 x 3,0 m).
2. Si dovrà considerare la necessità che, qualora venga riscontrata una molestia olfattiva, il gestore si possa impegnare ad effettuare un *monitoraggio* per il controllo delle *immissioni delle Sostanze odorigene* secondo la *Norma Tecnica UNI EN 13725* da rilevare presso i principali recettori esposti sotto vento. La Norma adotta l'olfattometria dinamica come metodo ufficiale per la misura della concentrazione di odore in campioni gassosi (di effluente o di aria ambiente) utilizzando il naso umano come detector.
3. Relativamente all'impatto acustico, ad impianto a regime devono essere effettuati dei monitoraggi e/o collaudi acustici tesi a verificare, durante le attività delle sorgenti sonore presenti, il rispetto dei limiti legislativi.
4. Nella condizione di funzionamento dei quattro gruppi di combustione del gas di scarica, contenuti in box di insonorizzazione, tali box devono essere mantenuti chiusi ermeticamente ai fini del rispetto dei limiti di emissione sonora.
5. La realizzazione delle platee drenanti dovrà essere eseguita in luoghi idonei, possibilmente senza sacrificare il soprassuolo forestale eventualmente presente, e tenendo conto della vincolistica derivante.
6. Il reperimento del materiale inerte per le operazioni di ritombamento dovrà seguire gli adempimenti dettati dall'art.186 del D.Lgs. 152/2006 nel caso di terre/rocce da scavo, mentre dovrà essere indicato il sito di estrazione nel caso di inerti.



## ALLEGATO 2

### 1. PRESCRIZIONI TECNICHE

L'impianto dovrà essere realizzato e gestito secondo quanto previsto nella documentazione progettuale (Relazioni e Tavole Grafiche) presentata per la domanda di autorizzazione, datata novembre 2007 a firma dell'Ing. Massimo De Gasperis e sue integrazioni, ovvero:

- Relazione Tecnica;
- Piano di Gestione Operativa;
- Piano di Ripristino Ambientale;
- Piano di Sorveglianza e Controllo;
- Piano di Gestione Post-operativa;
- Piano Finanziario;
- Chiarimenti alle osservazioni espresse nella conferenza dei servizi del 17.12.2007.

La gestione dell'impianto dovrà essere attuata secondo le modalità tecniche, le attrezzature e gli intendimenti gestionali indicati nella documentazione progettuale agli atti, ove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni.

#### 1.1. Tipologie e quantitativi di rifiuti autorizzati

1.1.1. Ai sensi del D.M. 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", sono ammessi al conferimento presso la discarica:

- i rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2 del D.Lgs. del 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., classificati come non pericolosi nel capitolo 20 del C.E.R. e sottoposti a trattamento, oppure, in alternativa al trattamento, che rispettino i requisiti di cui al punto 2.5 del "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica" allegato alla D.G.R. 22-12919 del 5 luglio 2004, così come modificato dalla D.G.R. 14-14593 del 24 gennaio 2005;
- le porzioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente;
- i rifiuti non pericolosi di altra origine ma di analoga composizione;

provenienti dal bacino della Provincia di Novara e specificati nell'elenco dei C.E.R. di cui al successivo punto 1.1.2..

1.1.2. Sono ammessi al conferimento presso la discarica i rifiuti urbani e speciali non pericolosi contrassegnati dai seguenti codici C.E.R. a tre cifre:

(19 05)	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</i>
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 03	Compost fuori specifica
19 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti
(19 08)	<i>Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</i>
19 08 01	Vaglio
19 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti
(19 12)	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</i>
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
(20 02)	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
20 02 02	Terra e roccia
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
(20 03)	<i>Altri rifiuti urbani</i>



20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

1.1.3. Il quantitativo di rifiuti che saranno smaltiti nell'impianto a seguito del soprizzo autorizzato con il presente provvedimento è pari a circa 110.000 t, corrispondenti a circa 157.000 m<sup>3</sup>.

1.1.4. Il flusso di rifiuti in ingresso è pari a circa 60.000 t/anno, corrispondenti a circa 164 t/giorno.

1.1.5. La volumetria massima autorizzata derivante dal soprizzo è pari 157.000 m<sup>3</sup>.

1.1.6. La massima quota altimetrica autorizzata, prima di eventuali successivi assestamenti, è pari a 120,50 m s.l.m., comprensiva della copertura superficiale finale prevista dal Piano di ripristino ambientale ai sensi del punto 2.4.3 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36; la massima quota altimetrica autorizzata al netto della copertura superficiale finale è pertanto pari a 118,00 m s.l.m.. Le quote sono espresse rispetto al caposaldo "C1", come individuato nella relazione tecnica datata 29.02.2008 allegata alla documentazione progettuale, posto alla quota 103,81 m.

## 1.2. Gestione operativa

1.2.1. Il soggetto gestore è tenuto a realizzare tutte le strutture connesse al funzionamento dell'impianto e a condurre le attività di gestione dello stesso in conformità alle specifiche progettuali e metodologiche approvate con il presente provvedimento, alla normativa vigente ed alle prescrizioni del presente allegato; deve in ogni caso essere garantito il rispetto ambientale delle aree interessate con particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici; deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata.

1.2.2. Il soggetto gestore dell'impianto deve garantire che nello stesso operi personale adeguatamente esperto e preparato nel settore e che nell'ambito del suddetto personale sia individuato un direttore tecnico responsabile preposto alla conduzione dell'impianto di cui deve essere documentata l'esperienza e la preparazione nel settore; ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata tempestivamente all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione e agli Enti di controllo.

1.2.3. La conformità al "Piano di gestione operativa" approvato con il presente provvedimento deve in particolare riguardare, nella fasi operative:

- le procedure di accettazione dei carichi di rifiuti;
- le operazioni di collocamento in discarica dei rifiuti; è necessario prevedere:
  - o che i materiali ingombranti siano grossolanamente frantumati, ricorrendo ai mezzi meccanici di costipamento in dotazione alla discarica e successivamente disposti alla base del deposito;
  - o che quotidianamente e comunque entro 18 ore dal conferimento in discarica tutte le superfici dei rifiuti scaricati esposte all'atmosfera devono essere ricoperte con materiale di natura omogenea, sabbioso o ghiaioso, in grado di formare uno strato uniforme e tuttavia permeabile di spessore non inferiore ai 15 cm.;
- i criteri atti a assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica; è necessario prevedere, oltre a quanto riportato nella documentazione progettuale, adeguate misure per evitare la dispersione eolica dei rifiuti leggeri, disponendo schermi mobili di altezza non inferiore a 2 metri immediatamente sottovento nella zona di scarico dei rifiuti; durante la gestione della discarica dovranno essere adottati tutti quegli



accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri con particolare riguardo alla fase di scarico e di movimentazione dei materiali.

- 1.2.4. E' fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
- 1.2.5. Nel caso si verificassero condizioni di pericolo (allagamenti, incendi, esplosioni) e/o il raggiungimento dei livelli di guardia degli indicatori di contaminazione, è necessario adottare le misure di intervento previste dalla documentazione progettuale.
- 1.2.6. Nel caso in cui durante l'esecuzione di controlli sull'emissione di sostanze odorigene venga evidenziata una concentrazione anomala delle sostanze monitorate dovranno essere tempestivamente messi in opera tutti gli accorgimenti tecnici adeguati alla riduzione del problema, quali per esempio: verifica della funzionalità ed efficienza del sistema di captazione ed abbattimento del biogas e copertura rapida dei rifiuti con uno strato di terra.
- 1.2.7. Il perimetro dell'area deve essere adeguatamente recintato (con rete metallica o con altre effettive chiusure di altezza non inferiore a m. 2) e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza anche temporanea di personale di sorveglianza. Dovrà inoltre essere segnalata la presenza dell'impianto con un cartello indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e la sede legale del soggetto responsabile della gestione e dovrà altresì essere specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato.
- 1.2.8. E' fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfezione delle aree; la frequenza di tale operazione, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui essa è condotta devono essere scelti in funzione delle condizioni climatiche.
- 1.2.9. La viabilità di accesso e la viabilità interna dell'area dovrà essere idonea a garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno.
- 1.2.10. E' vietato l'incenerimento di rifiuti di qualsiasi tipo e deve costantemente essere garantita l'adozione di specifiche procedure di controllo e di gestione atte a prevenire l'insorgere e il propagarsi di incendi presso la discarica; devono essere disponibili mezzi di rapido intervento nella eventualità che un incendio si sviluppi nella discarica. A tale scopo occorre accantonare un'adeguata riserva facilmente accessibile di materiali di ricoprimento.
- 1.2.11. La parte superiore del deposito dovrà in ogni caso essere livellata con cura, onde ridurre al minimo la formazione di pozze d'acqua nei periodi di pioggia; deve inoltre avere un'opportuna rete di canali di raccolta delle acque superficiali e meteoriche avente sbocco all'esterno dell'impianto; gli scarichi terminali delle acque meteoriche dovranno essere dotati di idoneo pozzetto di campionamento ed adeguati alla normativa regionale vigente. La rete di raccolta delle acque meteoriche deve essere realizzata come previsto dalla documentazione progettuale approvata con il presente provvedimento.
- 1.2.12. L'impianto di estrazione e recupero energetico del gas di discarica (biogas) deve essere realizzato e gestito conformemente alle previsioni progettuali.
- 1.2.13. Deve essere mantenuto in efficienza un sistema che garantisca la termodistruzione del gas di discarica, da utilizzarsi per tutta la durata dell'attività dell'impianto, qualora sia per qualsiasi ragione impraticabile il recupero energetico. Tale sistema (torcia) deve garantire le specifiche minime previste dalla normativa vigente e deve prevedere una temperatura di combustione  $>850^{\circ}\text{C}$ , concentrazione di ossigeno  $\geq 3\%$  tempo di ritenzione  $\geq 0,3$  secondi.
- 1.2.14. Il sistema di raccolta dei percolati deve essere realizzato in modo da garantire il completo allontanamento degli stessi anche in periodi di precipitazioni intense e deve essere realizzato in modo da evitare forme di depressione delle pompe in assenza di percolato.
- 1.2.15. Il rumore deve essere contenuto entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

### **1.3. Ripristino ambientale**



- 1.3.1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di avviare le operazioni previste dal "Piano di ripristino ambientale" immediatamente a seguito della cessazione dell'attività della discarica e in conformità alle previsioni dei documenti progettuali approvati con il presente provvedimento.
- 1.3.2. Qualora non sia possibile adottare immediatamente la struttura di copertura definitiva potrà essere adottata temporaneamente una copertura provvisoria che deve comunque garantire la corretta estrazione del gas prodotto e costituire una efficace barriera all'infiltrazione delle acque meteoriche e all'emissione di gas in atmosfera.
- 1.3.3. Entro 12 mesi dalla cessazione delle operazioni di smaltimento, durante i quali può essere messa in opera la copertura provvisoria di cui al precedente punto, è fatto obbligo di avviare le operazioni per la realizzazione della copertura superficiale finale, così come prevista dalla documentazione progettuale. Tale copertura deve essere realizzata al massimo entro il successivo anno.
- 1.3.4. Lo strato di copertura finale deve essere costituito dai seguenti elementi, in successione a partire dal basso verso l'alto:
- strato di regolazione
  - strato di inerte per drenaggio del biogas (50 cm)
  - tessuto non tessuto
  - strato di materiale argilloso impermeabile (permeabilità minore o uguale  $10^{-8}$  m/s, 50 cm)
  - tessuto non tessuto
  - strato di inerte per drenaggio delle acque (50 cm)
  - strato superficiale di terreno di copertura (100 cm)
- 1.3.5. Il complesso delle operazioni di ripristino ambientale, comprese la messa a dimora, inerbimento e semina delle specie vegetali previste dal progetto, dovranno essere concluse entro la prima stagione utile successiva al termine della gestione operativa della discarica.

#### **1.4. Gestione post-operativa**

- 1.4.1. La gestione nella fase post-operativa deve essere conforme a quanto previsto dal "Piano di gestione post-operativa" approvato con il presente provvedimento; dovrà in ogni caso avere durata minima di 30 anni e prevedere le manutenzioni settimanali e mensili previste dal progetto.
- 1.4.2. La gestione del gas di discarica deve essere garantita, secondo quanto previsto dalla documentazione progettuale e in conformità alle prescrizioni del presente provvedimento, fino a quando la produzione del gas medesimo da parte della discarica possa comportare rischi per la salute e per l'ambiente.
- 1.4.3. Il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita di acque potenzialmente contaminate all'esterno della struttura della discarica, come previsto dalla documentazione progettuale.
- 1.4.4. Nel caso in cui si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo devono essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto indicato nel piano di intervento per condizioni straordinarie e quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati.
- 1.4.5. Durante la gestione post-operativa deve essere garantita la percorribilità della viabilità di accesso alla discarica e della viabilità interna, in ogni periodo dell'anno, e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità.
- 1.4.6. E' fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione delle aree; la frequenza di tale operazione, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui essa è condotta devono essere scelti in funzione delle condizioni climatiche.



- 1.4.7. Il soggetto gestore nella fase post-chiusura dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.
- 1.4.8. Ad avvenuta copertura e chiusura della discarica dovrà essere messo in opera il sistema di ricircolo del percolato descritto nel documento “Variante migliorativa per l’ottimizzazione del recupero energetico dal biogas prodotto” redatto dall’Ing. A. Colombo datato Dicembre 2005 e successive integrazioni datate 28 febbraio 2006 approvato con determinazione n. 2701 del 14.06.2006, modificato come previsto dal progetto approvato con il presente provvedimento.
- 1.4.9. Il sistema di ricircolo del percolato dovrà essere conforme al progetto sopra citato e alle ulteriori prescrizioni definite nel presente provvedimento.
- 1.4.10. Deve essere previsto un sistema che consenta il lavaggio a pressione delle canaline e tubazioni o la possibilità di subentro di un sistema di irrorazione alternativo, nel caso in cui nel corso della vita dell’impianto, prevista in circa 8 anni, si dovessero verificare intasamenti delle stesse.

### 1.5. Sorveglianza e controllo in fase operativa

1.5.1. Le attività di sorveglianza e controllo devono essere conformi al Piano di Sorveglianza e Controllo, integrato dalle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

1.5.2. La qualità delle acque sotterranee deve essere monitorata in tutti i piezometri previsti dall’autorizzazione rilasciata con D.D. 2525 del 25/07/2003 con le seguenti modalità:

- con cadenza mensile, rilevazione del livello piezometrico in tutti i piezometri;
- con cadenza trimestrale, rilevazione dei seguenti parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kübel, Cloruri, Solfati, Fe, Mn, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, composti organo alogenati (compreso cloruro di vinile), acetati (SET 1); su tre piezometri relativi alla falda superficiale, a rotazione, e sui due piezometri relativi alla falda profonda
- con cadenza semestrale, rilevazione dei seguenti parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kübel, BOD<sub>5</sub>, TOC, Ca, Na, K, Cloruri, Solfati, Fluoruri, IPA, Fe, Mn, As, Cu, cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Cianuri, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, Composti organo alogenati (compreso cloruro di vinile), Fenoli, Pesticidi fosforati e totali, solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi clorurati, acetati (SET 2); sui due piezometri relativi alla falda profonda
- con cadenza annuale, rilevazione dei seguenti parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kübel, BOD<sub>5</sub>, TOC, Ca, Na, K, Cloruri, Solfati, Fluoruri, IPA, Fe, Mn, As, Cu, cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Cianuri, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, Composti organo alogenati (compreso cloruro di vinile), Fenoli, Pesticidi fosforati e totali, solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi clorurati, acetati (SET 2); su tutti i piezometri relativi alla falda superficiale.

	Piezometri			
	Falda profonda	Parametri da analizzare	Falda superficiale	Parametri da analizzare
1° trimestre	P5, P11	SET 1	P4, P7, P2	SET 1
2° trimestre	P5, P11	SET 2	P10, P6, PO2	SET 1
3° trimestre	P5, P11	SET 1	P1, P9, P3	SET 1
4° trimestre	P5, P11	SET 2	P1, P2, P3, P4, P6, P7, P9, P10, PO2	SET 2



I livelli di guardia da utilizzare per il monitoraggio delle acque sotterranee dovranno essere definiti secondo la procedura indicata dal soggetto gestore nel Piano di Gestione Operativa approvato con la Determinazione n. 2715 del 29.06.2005. Nel caso in cui si rilevino superamenti nei valori monitorati sui piezometri relativi alla falda superficiale, sarà necessario effettuare adeguati approfondimenti analitici sui piezometri relativi alla falda profonda; sarà inoltre necessario in tal caso una analisi idrogeologica con valutazione del rischio relativamente alla contaminazione della falda profonda. I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche ufficiali. I certificati analitici dovranno essere trasmessi immediatamente alla Provincia, all'ARPA e al Comune di Barengo. Dovrà inoltre essere trasmesso con cadenza annuale il programma di campionamento.

1.5.3. La qualità e la quantità del percolato deve essere monitorata con le seguenti modalità:

- con cadenza mensile deve essere effettuata la misura del percolato prodotto e smaltito;
- con cadenza trimestrale deve essere valutata la composizione del percolato secondo quanto indicato in tabella 2, par. 5 del Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente provvedimento su due campioni, uno prelevato dalla vasca di accumulo relativa alla terza vasca e uno prelevato dalla vasca di accumulo relativo ai settori A e B;
- con cadenza annuale deve essere valutata la composizione del percolato secondo quanto indicato in tabella 2, par. 5 del Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente provvedimento su due campioni, uno prelevato dalla vasca di accumulo relativa alla terza vasca e uno prelevato dalla vasca di accumulo relativo ai settori A e B.

1.5.4. Il monitoraggio della acque meteoriche di ruscellamento deve avvenire con le seguenti modalità:

- con cadenza trimestrale, determinazione dei parametri indicati in Tabella 1, par. 3 del Piano di Sorveglianza e Controllo, su 4 campioni prelevati dai pozzetti di ispezione posizionati prima dello scarico delle acque provenienti dalle canalette perimetrali di raccolta.

1.5.5. Il monitoraggio relativo al gas di discarica deve avvenire con le seguenti modalità:

- misura in continuo della portata e del contenuto in CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub> e O<sub>2</sub> in uscita dalla centrale di aspirazione;
- misura con cadenza mensile di CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> sul collettore di trasporto del gas di discarica alla centrale di aspirazione;
- misura con cadenza semestrale di H<sub>2</sub>S, mercaptani e ammoniaca sul collettore di trasporto del gas di discarica alla centrale di aspirazione;
- misura con cadenza mensile mediante sensore multi-gas portatile nei piezometri P1, P2, P3 e P4 con rilevazione di CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, percentuale limite inferiore di esplosività (L.E.L.), per valutare l'eventuale presenza di gas di discarica nel sottosuolo esterno alla discarica. Per l'esecuzione dei rilievi devono essere possibilmente scelte le condizioni di maggiore rischio in relazione alla diffusione del gas dal corpo della discarica, con particolare riferimento ai periodi di repentino abbassamento della pressione atmosferica. Qualora all'interno dei sistemi di monitoraggio esterni alla recinzione della discarica fosse rilevata la presenza di condizioni di rischio (cioè contemporanea presenza di concentrazioni di metano > 1%, anidride carbonica > 1.5%, L.E.L.> 20%) si dovrà provvedere tempestivamente ad avvisare le Autorità Competenti nonché assumere immediatamente i provvedimenti tecnici necessari a garantire la sicurezza degli eventuali bersagli della migrazione del gas nel sottosuolo.

1.5.6. Il monitoraggio relativo alla qualità dell'aria dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- con cadenza trimestrale rilevazione di ammoniaca, mercaptani, H<sub>2</sub>S, CH<sub>4</sub>, polveri, sui tre punti individuati al par. 6.3 del Piano di Sorveglianza e Controllo e con le metodiche

individuate nel medesimo paragrafo, con contemporanea rilevazione del regime anemometrico e dei principali parametri meteorologici durante l'attività di campionamento.

1.5.7. L'impianto di discarica deve essere dotato di una centralina meteorologica situata in posizione rappresentativa, idonea alla rilevazione dei parametri meteoclimatici di cui alla tabella seguente, con le frequenze di campionamento nella stessa indicate:

	Frequenza misure	
	gestione operativa	gestione post-operativa
precipitazioni	registrazione in continuo con dati elaborati su base giornaliera	registrazione in continuo con dati elaborati su base mensile
temperatura (min, max 14 h CET)		
direzione e intensità del vento		
evaporazione		
umidità atmosferica (14 h CET)		
pressione		

Le misure relative al vento devono essere effettuate su specifico palo di altezza non inferiore a 10 m, in osservanza delle specifiche Regionali (Sistema Regionale sulla Qualità dell'Aria – Standard – Versione 1994 – CSI).

Deve essere garantita la raccolta e conservazione dei dati su supporto informatico e cartaceo oltre che la possibilità di consultazione dei dati in tempo reale e dei dati storicizzati.

1.5.8. L'area utilizzata deve essere delimitata con capisaldi mantenuti in quote assolute cui riferire le quote relative della discarica; il monitoraggio relativo alla morfologia della discarica dovrà avvenire attraverso misurazioni topografiche con riferimento ai suddetti capisaldi con le seguenti modalità:

- valutazione della struttura e della composizione della discarica con cadenza annuale;
- valutazione del comportamento dell'assestamento del corpo di discarica con cadenza trimestrale.

## 1.6. Sorveglianza e controllo in fase post-operativa

1.6.1. Le attività di sorveglianza e controllo devono essere conformi al Piano di Sorveglianza e Controllo, integrato dalle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

1.6.2. La qualità delle acque sotterranee deve essere monitorata in tutti i piezometri previsti dall'autorizzazione rilasciata con D.D. 2525 del 25/07/2003 con le seguenti modalità:

- con cadenza semestrale, rilevazione dei seguenti parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kübel, BOD<sub>5</sub>, TOC, Ca, Na, K, Cloruri, Solfati, Fluoruri, IPA, Fe, Mn, As, Cu, cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Cianuri, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, Composti organo alogenati (compreso cloruro di vinile), Fenoli, Pesticidi fosforati e totali, solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi clorurati, acetati (SET 2); su tutti i piezometri relativi alla falda superficiale;
- con cadenza annuale, rilevazione dei seguenti parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kübel, BOD<sub>5</sub>, TOC, Ca, Na, K, Cloruri, Solfati, Fluoruri, IPA, Fe, Mn, As, Cu, cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Cianuri, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, Composti organo alogenati (compreso cloruro di vinile), Fenoli, Pesticidi fosforati e totali, solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi



clorurati, acetati (SET 2); su tutti i piezometri relativi alla falda superficiale e sui due piezometri relativi alla falda profonda.

	Piezometri			
	Falda profonda	Parametri da analizzare	Falda superficiale	Parametri da analizzare
1° semestre	/	/	P1, P2, P3, P4, P6, P7, P9, P10, PO2	SET 2
2° semestre	P5, P11	SET 2	P1, P2, P3, P4, P6, P7, P9, P10, PO2	SET 2

I livelli di guardia da utilizzare per il monitoraggio della acque sotterranee dovranno essere definiti secondo la procedura indicata dal soggetto gestore nel Piano di Gestione Operativa approvato con la Determinazione n. 2715 del 29.06.2005. Nel caso in cui si rilevino superamenti nei valori monitorati sui piezometri relativi alla falda superficiale, sarà necessario effettuare adeguati approfondimenti analitici sui piezometri relativi alla falda profonda; sarà inoltre necessario in tal caso una analisi idrogeologica con valutazione del rischio relativamente alla contaminazione della falda profonda. I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche ufficiali. I certificati analitici dovranno essere trasmessi immediatamente alla Provincia, all'ARPA e al Comune di Barenzo. Dovrà inoltre essere trasmesso con cadenza annuale il programma di campionamento.

1.6.3. La qualità e la quantità del percolato deve essere monitorata con le seguenti modalità:

- con cadenza semestrale deve essere effettuata la misura del percolato prodotto e smaltito;
- con cadenza semestrale deve essere valutata la composizione del percolato secondo quanto indicato in tabella 2, par. 5 del Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente provvedimento su due campioni, uno prelevato dalla vasca di accumulo relativa alla terza vasca e uno prelevato dalla vasca di accumulo relativo ai settori A e B;
- con cadenza annuale deve essere valutata la composizione del percolato secondo quanto indicato in tabella 2, par. 5 del Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente provvedimento su due campioni, uno prelevato dalla vasca di accumulo relativa alla terza vasca e uno prelevato dalla vasca di accumulo relativo ai settori A e B.

1.6.4. Il monitoraggio relativo al gas di scarica deve avvenire con le seguenti modalità:

- misura in continuo della portata e del contenuto in CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub> e O<sub>2</sub> in uscita dalla centrale di aspirazione;
- misura con cadenza semestrale di CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> sul collettore di trasporto del gas di scarica alla centrale di aspirazione;
- misura con cadenza annuale di H<sub>2</sub>S, mercaptani e ammoniaca sul collettore di trasporto del gas di scarica alla centrale di aspirazione;
- misura con cadenza trimestrale nei piezometri P1, P2, P3 e P4 con rilevazione di CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, percentuale limite inferiore di esplosività (L.E.L.) per valutare l'eventuale presenza di gas di scarica nel sottosuolo esterno alla discarica. Per l'esecuzione dei rilievi devono essere possibilmente scelte le condizioni di maggiore rischio in relazione diffusione del gas dal corpo della discarica, con particolare riferimento ai periodi di repentino abbassamento della pressione atmosferica. Qualora all'interno dei sistemi di monitoraggio esterni alla recinzione della discarica fosse rilevata la presenza di condizioni di rischio (cioè contemporanea presenza di concentrazioni di metano > 1%, anidride carbonica > 1.5%, L.E.L.> 20%) si dovrà provvedere tempestivamente ad avvisare le Autorità Competenti nonché assumere immediatamente i provvedimenti



tecniche necessari a garantire la sicurezza degli eventuali bersagli della migrazione del gas nel sottosuolo.

1.6.5. Il monitoraggio relativo alla qualità dell'aria dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- per il primo anno successivo alla chiusura, con cadenza semestrale rilevazione di ammoniaca, mercaptani, H<sub>2</sub>S, CH<sub>4</sub>, polveri, sui tre punti individuati al par. 6.3 del Piano di Sorveglianza e Controllo e con le metodiche individuate nel medesimo paragrafo, con contemporanea rilevazione del regime anemometrico e dei principali parametri meteorologici durante l'attività di campionamento;
- successivamente al primo anno, con cadenza semestrale rilevazione di ammoniaca, mercaptani, H<sub>2</sub>S, CH<sub>4</sub>, polveri, mediante strumenti portatili (centraline mobili) da localizzarsi di volta in volta in posizione significativa, individuati sia in funzione del campo anemologico che della rappresentatività nei confronti dei centri abitati più vicini, a seguito di confronto con gli enti di controllo; i punti di rilevamento dovranno essere almeno tre e i risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere accompagnati da adeguata cartografia indicante l'ubicazione di dettaglio dei siti utilizzati, la rilevazione del regime anemometrico e dei principali parametri meteorologici durante l'attività di campionamento.

I controlli in oggetto dovranno essere attivati anche nel caso di segnalazioni e/o richieste da parte degli organi competenti e di controllo sul territorio; i dati dovranno essere consegnati entro il mese successivo alla Provincia, all'Ente di controllo e alla ASL competente.

1.6.6. Il monitoraggio relativo alla morfologia della discarica dovrà avvenire attraverso misurazioni topografiche con le seguenti modalità:

- valutazione del comportamento dell'assestamento del corpo di discarica, con cadenza semestrale per i primi tre anni e annuale per gli anni successivi.

## 1.7. Limiti alle emissioni

1.7.1. Dovranno essere rispettati i limiti di emissione per l'impianto di recupero energetico del gas di discarica riportati nella tabella seguente.

Sostanza inquinante		Limite [mg/Nm <sup>3</sup> ]
Polveri		10
HCl	valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora	10
Carbonio Organico Totale		150
HF		2
NO <sub>x</sub>		450
CO		500

[tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume]

1.7.2. Ai fini del recupero energetico, la qualità del gas di discarica deve rispettare i parametri riportati nella tabella seguente.

CH <sub>4</sub>	min. 30% vol
H <sub>2</sub> S	max 1.5% vol
P.C.I. sul tal quale	min 12.500 kJ/Nm <sup>3</sup>

## 2. PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

2.1. Tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dal presente provvedimento.

2.2. La presente autorizzazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie.



- 2.3. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita durante lo svolgimento delle attività anche in copia presso l'impianto.
- 2.4. Le comunicazioni ai sensi del presente provvedimento devono pervenire all'Amministrazione Provinciale, all'Ente di controllo e al Comune sede dell'impianto per iscritto. Farà fede il timbro postale di arrivo dell'Ente stesso.
- 2.5. Il soggetto gestore ha l'obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che l'autorità preposta al controllo ritenesse necessari precedentemente, durante o successivamente lo svolgimento delle fasi autorizzate; è fatto obbligo di dare ottemperanza a quanto verrà richiesto o prescritto dall'Ente di Controllo.
- 2.6. Si richiede che l'Associazione d'Ambito attribuisca, attraverso idonea convenzione, ad un'unica ditta in grado di fornire adeguate garanzie, la responsabilità per la gestione post-operativa di tutte le vasche utilizzate presso la discarica in oggetto, indipendentemente dalla proprietà dei terreni o altri titoli d'uso. L'Associazione d'Ambito si pone nei confronti della Provincia come unico responsabile di eventuali danni ambientali derivanti da ogni tipo di conferimento effettuato, anche se in tempi precedenti, nell'ambito dell'intero impianto di discarica.
- 2.7. È fatto obbligo di ottemperare a quanto prevede l'art. 190 del Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006 in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico.
- 2.8. A partire dalla chiusura della discarica, il soggetto gestore è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti; ciò vale per tutto il periodo di gestione post-operativa pari a non meno di 30 anni.
- 2.9. La presente autorizzazione è valida solo se il soggetto gestore è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili su cui si intende effettuare le operazioni autorizzate.
- 2.10. Il soggetto gestore ha l'obbligo di presentare, almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, una relazione, attestante la conformità della discarica alle condizioni autorizzative, in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza e ai controlli effettuati sia in fase operativa che post-operativa. In particolare la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
- quantità e tipologia (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
  - volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;
  - prezzi di conferimento;
  - andamento dei flussi e del volume di percolato ( $m^3$ /anno) e relative procedure di trattamento e smaltimento;
  - quantità di biogas prodotto ed estratto ( $Nm^3$ /anno), relative procedure di trattamento e smaltimento e recupero d'energia (kWh/anno);
  - volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
  - risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica;
  - riepilogo dei risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni.
- 2.11. Qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione oltre che agli Enti aventi specifica competenza e per i quali sussiste obbligo di denuncia, anche all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:
- il tipo di evento;
  - i danni subiti da persone e/o cose;
  - le possibili cause che hanno determinato l'evento;
  - i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.
- 2.12. Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, indipendentemente dal motivo è fatto obbligo di darne comunicazione scritta all'Ente di controllo entro le 48 ore successive indicando:
- il peso del mezzo;
  - la provenienza;



- i dati del vettore;
  - gli estremi dei documenti di trasporto (bolle formulari);
  - la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici);
  - il motivo per il quale il carico è stato respinto.
- 2.13. In caso di modifiche dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato (variazione del nome, ragione sociale, ecc.) è fatto obbligo di darne comunicazione all'Amministrazione Provinciale almeno entro 30 giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Ente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni.
- 2.14. Il raggiungimento della massima quota autorizzata al netto della copertura superficiale finale di cui al punto 1.1.6 comporta l'avvio della procedura di chiusura dell'impianto. E' fatto obbligo di preavviso di 30 giorni da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. della data di cessazione di utilizzazione della discarica alla Provincia ed agli Organi di Controllo.
- 2.15. La presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni non ambientali, licenze o approvazioni richieste dalle specifiche normative di settore connesse all'esercizio dell'attività autorizzata, e non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività stessa; il soggetto gestore dovrà inoltre dotarsi di eventuali specifiche approvazioni da parte dei competenti organi inerenti la legge 1.6.39 n. 1089 (vincolo archeologico) e seguirne eventuali obblighi prescrizionali.
- 2.16. In caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. 59/2005.
- 2.17. Con frequenza annuale, l'ARPA Piemonte – Dipartimento Provinciale di Novara dovrà verificare:
- a. il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
  - b. la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  - c. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
- Gli oneri per tali controlli sono a carico del gestore.

Novara li, 05/06/2008

